



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA STIPULA E GESTIONE DEI GEMELLAGGI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 25.06.2025

LEGENDA

- Art. 1.....FINALITA'
- Art. 2.....OGGETTO
- Art. 3.....PATTO DI GEMELLAGGIO
- Art. 3 Bis.....COMITATO PER I GEMELLAGGI
- Art. 3 Ter.....DECADENZA MEMBRI COMITATO.
- Art. 4.....APPROVAZIONE DEL GEMELLAGGIO
- Art. 5.....STIPULA
- Art. 6.....ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO
- Art. 7.....PROCEDURA DI REVOCA
- Art. 8.....GEMELLAGGIO ONORARIO
- Art. 9.....NORME FINANZIARIE
- Art. 10.....RINVIO NORMATIVA ED ENTRATA IN VIGORE

ART.1 FINALITA'

Le attività di gemellaggio si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione Europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

I valori fondamentali di un gemellaggio sono l'amicizia, la pace e la cooperazione.

Coinvolgendo direttamente i cittadini, il gemellaggio favorisce il processo di integrazione europea promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l'arricchimento reciproco, contribuendo quindi alla definizione dell'identità comune europea.

L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di favorire l'avvicinamento dei popoli sensibilizzando la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e favorendone una sua larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative con particolare riguardo ai giovani e alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc..

Il gemellaggio è una forma di cooperazione europea e mondiale. Esso rappresenta un impegno a lungo termine tra i partner e una forma di sostegno reciproco ed è fondamentale garantire che l'accordo sia riesaminato periodicamente per assicurarsi che risponda alle esigenze attuali delle popolazioni interessate.

ART. 2. OGGETTO

Con il presente Regolamento il Comune di Pomezia si propone di disciplinare i gemellaggi con altre città, comunità territori o enti attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscono in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione, la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, anche di natura internazionale.

Il Comune di Pomezia intende improntare lo sviluppo di tali relazioni ai propri valori fondamentali, così come definiti nello Statuto comunale.

ART. 3. PATTO DI GEMELLAGGIO

Il patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città, anche di nazioni diverse, finalizzato all'intensificazione di rapporti

culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla Città di Pomezia, con particolare riferimento:

- alla vocazione turistica;
- all'apertura internazionale;
- alla posizione nella rispettiva nazione;
- allo sviluppo di relazioni finalizzate a promuovere il territorio e i suoi attori economici;
- alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale, storico, naturale e ambientale;
- alle politiche di sviluppo civile e sociale;
- alla presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza, in esse, di comunità di origine italiana.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge n. 131 del 05/06/2003, il Comune può svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di propria attribuzione, secondo l'ordinamento vigente, comunicando il Patto di Gemellaggio e la relativa documentazione alla Regione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero degli affari esteri.

ART. 3. Bis COMITATO PER I GEMELLAGGI

composizione e nomina

1. Il comitato viene nominato con determinazione del consiglio comunale e (il Sindaco ne è il presidente), dopo aver ricevuto le designazioni dalle singole categorie, associazioni, scuole.
2. Sarà cura della commissione affari generali la fase preliminare del comitato;
Esso è composto da soggetti dotati di competenza, motivazione e disponibilità e in particolare da:
 - a) Presidente: il Sindaco o un suo delegato,
 - b) Presidente del consiglio comunale o suo delegato,
 - c) Di tre rappresentanti del consiglio comunale di cui almeno uno facente parte della minoranza consiliare, rispettando la rappresentanza di genere;
 - d) Dal dirigente del settore servizi sociali e culturali,
 - e) Dai presidenti delle Pro – Loco,
 - f) Da un rappresentante designato dalle associazioni sportive,
 - g) Da un rappresentante designato dalle associazioni culturali, ricreative e organismi giovanili,

h) Da un rappresentante designato dagli istituti scolastici territoriali, Fungerà da segretario del comitato il responsabile del servizio competente o un suo delegato, designato di volta in volta dal presidente. Il segretario avrà il compito di verbalizzare le riunioni.

ART. 3. Ter DECADENZA MEMBRI COMITATO

1. la decadenza di uno o più membri del comitato per i gemellaggi, può avvenire:
 - a) per dimissioni scritte,
 - b) per assenza “più di tre volte consecutive senza valida giustificazione”,
 - c) per richiesta delle associazioni organizzazioni che lo hanno designato.
2. essa sarà comunicata dal comitato al Sindaco che provvederà con atto sindacale alla sostituzione del componente decaduto, entro 30 giorni dalla sua decadenza;
3. Il comitato ha durata illimitata nel tempo, ogni componente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile;
4. Il comitato si riunisce di norma almeno due volte l'anno, viene convocato dal presidente o su almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 4. APPROVAZIONE DEL GEMELLAGGIO.

La Giunta Comunale, con deliberazione motivata, approva la proposta di gemellaggio da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il patto di Gemellaggio è approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella delibera di approvazione sono indicati i presupposti e le finalità principali del patto; possono essere definiti gli obiettivi e un eventuale programma di massima delle attività conseguenti alla stipula.

ART. 5. STIPULA

Il patto di gemellaggio è sottoscritto dal Sindaco solo dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio comunale con cui gli stessi vengono istituiti.

La “Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio” potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

Gli effetti dei Patti di gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città interessate.

ART. 6. ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO.

Per ogni gemellaggio la Giunta Comunale approva un programma di attività annuale.

Gli uffici dell'Amministrazione che si occupano di Gemellaggi (Segreteria Generale-Ufficio di Presidenza e Servizi per aree di competenza), si attivano nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.

Il Comune di Pomezia cura e sviluppa i gemellaggi, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città.

Le delegazioni che rappresentano la Città di Pomezia sono di norma costituite:

- dal Sindaco e/o Vicesindaco,
- assessori delegati a rappresentare il Sindaco unicamente nell'ambito delle rispettive competenze,
- Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali dal Presidente delegati,
- comitato per i gemellaggi.

Il Comune di Pomezia promuove iniziative volte a favorire la conoscenza della Città da parte dei cittadini delle città gemellate, ai quali potrà a tale scopo concedere, con specifica delibera di Giunta, le agevolazioni che riterrà opportune per i servizi di competenza comunale.

Il Comune di Pomezia può adottare provvedimenti per favorire accordi di collaborazione di enti e istituzioni operanti nel proprio territorio con enti ed istituzioni omologhe delle città gemelle o amiche.

Il comitato relaziona entro il 31.03. di ogni anno al Consiglio comunale sulle attività svolte, evidenziando i risultati conseguiti, nonché le eventuali criticità manifestatesi,

Alla suddetta relazione dovrà essere allegata una rendicontazione di carattere economica delle attività svolte, dandone la più ampia divulgazione.

ART. 7. PROCEDURA DI CONFERMA E REVOCA

I provvedimenti di revoca dei Patti di Gemellaggio sono di competenza del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale può in qualsiasi momento revocare i gemellaggi qualora rilevi:

- il venir meno dei presupposti che hanno portato alla sottoscrizione del patto;
- il verificarsi di fatti o situazioni reputati particolarmente gravi in quanto lesivi dei diritti e della dignità umana, imputabili alla città gemella, oppure alle istituzioni della nazione di cui essa fa parte;
- il venir meno, da entrambe le parti, del perdurante interesse al mantenimento e alla cura del legame.

ART. 8. GEMELLAGGIO ONORARIO

Nel caso in cui il patto di gemellaggio venga sciolto, per scadenza o per revoca, di comune accordo con la città un tempo gemellata, può essere concordato un “gemellaggio onorario” tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni.

Il gemellaggio onorario ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza, non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città ed è deliberato dal Consiglio Comunale.

ART. 9. NORME FINANZIARIE

Il Comune di Pomezia fa fronte alle spese conseguenti a gemellaggi con specifico capitolo di bilancio nel rispetto dei limiti di spesa di cui alle leggi vigenti, nonchè promuovendo modalità di finanziamento esterno quali sponsorizzazioni ovvero partecipazione ad attività finanziarie dall’Unione europea o da altri organismi, attraverso l’individuazione e la partecipazione a bandi pubblici.

ART. 10. RINVIO NORMATIVO ED ENTRATA IN VIGORE.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comitato per i gemellaggi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24 febbraio 2015.